



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
Ufficio Legislativo-Finanze  
Servizio Interrogazioni

**Question time**  
**in Commissione VI Finanze**  
**n. 5-**  
**On. Porchietto ed altri (FI)**

### **ELEMENTI DI RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti interpretativi in merito all'ambito di applicazione della disciplina del *Superbonus*, con riferimento alla possibilità di portare in detrazione taluni costi connessi agli interventi richiamati nell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

Più in particolare, gli Onorevoli chiedono di *“emanare disposizioni interpretative o una circolare esplicativa che, in analogia con la previsione dei costi di sostituzione previsti dalla circolare 30 E - 22/12/2020, consentano di considerare "costi accessori" agli interventi relativi ai bonus edilizi, quelli relativi alla sostituzione delle coperture rimosse dai tetti (parti oblique) e quelli relativi al ripristino delle verticali facenti parte dell'aspetto originario di una facciata, qualora richiesti dai piani regolatori o dalle norme paesaggistiche”*.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell'Agenzia delle entrate è stato ribadito che il *Superbonus* spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

La citata circolare chiarisce, altresì, che l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.

In particolare, nell'ambito degli adempimenti prescritti dal comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini del *Superbonus* (nonché dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121), con riferimento agli interventi di risparmio energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 119, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di

cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per gli interventi antisismici di cui al successivo comma 4, l'efficacia degli stessi, al fine della riduzione del rischio sismico, è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Pertanto, la possibilità di considerare “spese accessorie” quelle riferite agli interventi indicati dagli Onorevoli interroganti è subordinata alla condizione che tale caratteristica sia attestata dal professionista incaricato.